

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
(Contratti di Assicurazione obbligatoria R.C.Auto
e altri contratti assicurativi)

Importante!

Leggere attentamente la presente nota informativa prima di sottoscrivere il contratto.

La presente nota è stata predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Private e di interesse collettivo- riferite all'argomento in esame.

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via Aurelia n. 294 - 00165 Roma. La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 4 agosto 1984 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 10 Agosto 1984.

Informazioni generali sul contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D.LGS. n. 175/95, la legislazione applicata al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Uni One Assicurazioni S.p.A. con sede in via Aurelia n. 294, 00165 Roma – Servizio Clienti – fax 06 39941319 - e-mail Reclami@unioneassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Informazioni specifiche relative al contratto R.C.Auto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle condizioni generali di assicurazione contenute in polizza.

Premio e tariffa

Il Contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze convenute. L'importo da corrispondere a titolo di premio viene determinato sulla base delle tariffe predisposte da Uni One.

Il Contraente ha la possibilità di conoscere l'ammontare della tariffa predisposta da Uni One recandosi a prenderne visione presso gli appositi spazi presenti in agenzia o richiedendo un preventivo all'agenzia stessa o consultando il sito internet di Uni One.

Nel caso in cui il premio sia superiore a euro 12.500,00, il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario a Uni One Assicurazioni S.p.A., sul conto corrente N 1300 acceso presso la banca "Banco di Brescia" (coordinate bancarie CIN L ABI: 03500, CAB: 03201).

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.Auto

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano, garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti nonché i parenti o gli affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Durata del Contratto

Il Contratto, in mancanza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di 15 giorni, così come previsto all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata a quella originaria esclusa la frazione di anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

Segnaliamo che nei casi sotto indicati (Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione), la garanzia non è operante:

- a - se il conducente non è abilitato alla guida o alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- b - nel caso di veicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c - nel caso di veicolo con targa in prova o di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/92 n.566), se la circolazione o la navigazione avvengono senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato o licenza di navigazione;
- f - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni;
- g - nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

In tali casi, l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate.

L'Impresa rinuncerà ad esercitare il diritto di rivalsa, solo nel caso in cui vengano sottoscritte le relative garanzie integrative "Rinuncia dell'Impresa al diritto di rivalsa", sia nei confronti del proprietario (o locatario) assicurato sia nei confronti del conducente del veicolo indicato in polizza, nei seguenti casi ed a condizione che sia stato corrisposto il relativo sopra premio:

a) Autovetture- motocicli - autocarri

- guida da parte di persona che, pur munita di regolare abilitazione alla guida, abbia ommesso di richiedere il rinnovo della patente nel frattempo scaduta;

- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- guida da parte di persona in stato di ebbrezza alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni.

Qualora il Contraente sia una Società (proprietaria o locataria) la presente estensione di garanzia non è operante nel caso in cui la stessa fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

b) Ciclomotori

- limitatamente ai ciclomotori l'Impresa, a parziale deroga di quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei genitori del conducente minorenni in caso di danni cagionati a terzi trasportati sul ciclomotore descritto nel contratto.

Facoltà di rimborsare all'Impresa il costo del sinistro per evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione della clausola bonus-malus e/o bonus malus con franchigia.

Il Contraente ha facoltà d'evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alla clausola "bonus malus" offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutto o parte dei sinistri cagionati dall'assicurato nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Tale facoltà è operante anche nel caso in cui il contratto sia stato disdetto, tenendo presente che di detto sinistro non sarà fatta menzione nell'attestazione dello stato del rischio.

Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, il contraente o il coniuge in regime di comunione dei beni o il proprietario (intestatario al P.R.A) del veicolo, se persona diversa dal contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Società.

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Si ricorda che la Società non rilascia l'attestazione dello stato del rischio nei seguenti casi:

- contratto sospeso;

- contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;

- contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata;

- contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

Non è previsto inoltre il rilascio dell'attestazione dello stato del rischio per i natanti.

Diritto alla conservazione della classe di merito

L'impresa riconosce all'assicurato la possibilità di usufruire della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà nei seguenti casi:

1) trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita del veicolo assicurato, cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Le condizioni di polizza prevedono che il contraente può richiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, previo eventuale conguaglio del premio e previa consegna della dovuta certificazione del P.R.A..

2) consegna in conto vendita del veicolo assicurato

Anche nel caso in cui l'assicurato sia in grado di dimostrare che il veicolo è stato consegnato ad un rivenditore autorizzato, presentando apposita documentazione rilasciata dal rivenditore stesso, può richiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, previo eventuale conguaglio del premio.

3) furto del veicolo assicurato

In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata, purché la stipula del contratto avvenga entro un anno dalla data del furto (Circolare Isvap 502/D del 25.3.2003).

Per i casi sopra esposti la classe di merito maturata viene comunque riconosciuta, anche nel caso di sostituzione del contratto con proprietario diverso, se trattasi di:

- coniugi in comunione di beni;
- trasferimento di veicolo di proprietà di un socio alla società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice) o viceversa.

Per tutti gli altri casi vale quanto stabilito nelle Condizioni Generali e Particolari che regolano l'assicurazione.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro ne deve essere dato prontamente avviso alla Società mediante denuncia da compilarsi utilizzando l'apposito modulo da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi proprietari e conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

APPENDICE DI PRECISAZIONE TECNICA – NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.AUTO –

Gli articoli di seguito indicati sono integrati dalle seguenti disposizioni, gli stessi sono applicati anche se non risultano aggiornate le Condizioni Generali di Polizza in mano al Contraente:

Art. 4 - Soggetti esclusi

All'elenco dei soggetti esclusi dalla garanzia R.C.Auto limitatamente ai danni alle cose, indicati nella nota informativa, è da integrare anche il "convivente more uxorio".

Art. 8 - "Trasferimento della proprietà del veicolo"

Art. 10 - "Sospensione e riattivazione del contratto"

La sostituzione e la sospensione del contratto r.c.auto sono ammesse anche nel caso di furto del veicolo assicurato in polizza, a condizione che venga presentata, dal Contraente, la copia della denuncia di furto redatta presso le Autorità competenti.

Art. 9 – “Cessazione di rischio”

E' prevista, su richiesta del Contraente, la restituzione del premio r.c.auto corrisposto e non usufruito anche nel caso di cessazione di rischio per vendita del veicolo o consegna in conto vendita, regolarmente documentata, non seguita da sostituzione, né da cessione del contratto.

La restituzione del premio è altresì prevista anche nel caso di furto del veicolo dietro presentazione della denuncia di furto redatta presso le Autorità competenti.

Il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito escluse imposte e contributo al S.S.N , in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua:

- nel caso di alienazione del veicolo, dal momento della vendita o della consegna in conto vendita previa restituzione del certificato e contrassegno e carta verde
- nel caso di furto del veicolo dal giorno successivo alla data denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art. 14 - Rinnovo del contratto (l'articolo è così variato)

Salvo quanto previsto dall'art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.